



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S2 - Sviluppo Culturale - Promozione della Città

Programmazione - Controllo - Segreteria Amministrativa

Carpi, 12.11.2021

Allegati:

- capitolato speciale d'appalto **allegato a)**
- istanza di partecipazione **allegato b)**
- modulo di offerta **allegato c)**

AVVISO PUBBLICO

Indagine esplorativa di mercato propedeutica alla ricezione di preventivi, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico cui affidare, mediante trattativa diretta su MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip, i servizi tecnici complementari di palcoscenico, quali: facchinaggio, scarico e/o ricarico di materiali scenici, audio e illuminotecnici occorrenti al Teatro Comunale per il periodo indicativo gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 compreso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune di Carpi, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 792 del 11.11.2021 intende espletare un'indagine esplorativa di mercato propedeutica alla ricezione di preventivi, finalizzata alla conclusione di un contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) del d.l. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, mediante trattativa diretta su MePA di Consip, per l'affidamento dei servizi tecnici complementari di palcoscenico, quali: facchinaggio, scarico e/o ricarico di materiali scenici, audio e illuminotecnici occorrenti al Teatro Comunale per il periodo indicativo gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 compreso con le modalità meglio specificate in seguito.

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Stazione Appaltante: Comune di Carpi MO

Sede legale: Corso A. Pio,91 – Carpi MO

Sede Settore S2: Via Santa Maria in Castello 2b – Carpi MO

Tel. n. 059-649013 - Fax 059-649152

sito internet: <https://www.comune.carpi.mo.it/>

PEC: cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it

Responsabile unico del procedimento: dott. ssa Manuela Rossi, responsabile della gestione dei Musei, Archivio Storico, Memoria, Teatro, Turismo del settore S2.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Carpi intende concludere un contratto per l'affidamento dei servizi tecnici complementari di palcoscenico, quali: facchinaggio, scarico e/o ricarico di materiali scenici, audio e illuminotecnici occorrenti al Teatro Comunale per il periodo indicativo **gennaio 2022 - 31 dicembre 2024** compreso:

Numero operatori	<u>Scarico o ricarico.</u> 1 servizio (minimo 3 ore) – quota imponibile.	n. servizi richiesti nel periodo oggetto del contratto (indicativo)
1	72,00 euro	13
2	141,12 euro	36

CITTÀ DI CARPI

Via Santa Maria in Castello, n. 2/B – 41012 CARPI (MO)

tel: 059/649013 – pec: cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it



4	282,24 euro	15
6	419,04 euro	8
8	558,72 euro	3
1	24,00 euro	90 - Costo ore aggiuntive dopo il minimo di 3 ore
Numero operatori	Facchinaggio all day. 1 servizio (forfettario 12 ore)	
1	276,48 euro	14

I servizi oggetto di affidamento, per come **indicativamente** individuati in tabella, sono stati definiti sulla base delle necessità riscontrate durante le stagioni teatrali e spettacoli estivi passati; sono quindi indicativi e **potrebbero subire variazioni per tipologia e numero**, sempre nel rispetto del valore complessivo dell'offerta sulla base di mutate esigenze di programmazioni degli spettacoli nel periodo di durata dell'affidamento.

Ne consegue che eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta affidataria motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

In sede di avvio dell'esecuzione della prestazione la ditta dovrà indicare il nominativo di un responsabile interno ed il relativo recapito telefonico.

I servizi prestati dovranno rispettare termini e modalità e tipologie indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità, l'affidamento in oggetto non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 51 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare i servizi in oggetto anche in presenza di un solo preventivo valido. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non affidare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'affidamento qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

ART. 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Trattandosi di servizio di importo inferiore a euro 139.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021.

La presente indagine esplorativa di mercato (espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, quand'anche l'importo stimato a base di offerta permette di procedere anche senza previa consultazione di più operatori) è volta all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere al successivo perfezionamento del contratto d'appalto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, tramite una Trattativa Diretta sul MePA di Consip, bando "SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI"

In particolare, si rende noto sin da ora che l'operatore economico affidatario del contratto d'appalto verrà selezionato utilizzando il criterio del minor prezzo individuato mediante percentuale unica di sconto sul valore complessivo massimo stimato del contratto di cui all'art. 4 del presente avviso pubblico.

Si precisa che:

- l'indicazione della percentuale unica di sconto dovrà essere comunicata mediante la compilazione del modulo



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S2 - Sviluppo Culturale - Promozione della Città

Programmazione - Controllo - Segreteria Amministrativa

di offerta, **allegato c)**,

- la percentuale unica di sconto dovrà essere espressa in lettere (in lingua italiana) e in numeri, utilizzando un massimo di due cifre decimali;
- la percentuale unica di sconto dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente ovvero in modalità autografa (accompagnata dal documento di riconoscimento del sottoscrittore);
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo la formulazione della percentuale unica di sconto, mediante compilazione del modulo di offerta, allegato d) dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti interessati.

La Stazione Appaltante, una volta ricevuti ed esaminati i preventivi di spesa, procederà alla conclusione di un contratto con il miglior offerente con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, mediante trattativa diretta su MePA di Consip, bando "[SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA \(TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI\)](#)"

La stipula del contratto avverrà mediante trattativa diretta all'interno del portale MePA di Consip.

L'affidamento sarà comunicato tramite il portale telematico o posta elettronica certificata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta fermo che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

ART. 4 – DURATA E IMPORTO STIMATO

La durata del contratto è prevista indicativamente per il periodo **gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 compreso**.

La decorrenza delle previsioni partirà in ogni caso dalla data della stipula.

È facoltà della Stazione appaltante, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016.

Il valore complessivo massimo stimato del servizio è quantificato in **euro 21.309,12 (+22%IVA), per complessivi euro 25.997,13 (IVA 22% compresa)** per il periodo indicativo gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 compreso per un importo presunto pari a:

- annualità 2022: euro 7.103,04 + 22% IVA, per complessivi euro 8.665,71;
- annualità 2023: euro 7.103,04 + 22% IVA, per complessivi euro 8.665,71;
- annualità 2024: euro 7.103,04 + 22% IVA, per complessivi euro 8.665,71;

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nel preventivo presentato dal concorrente.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento.

La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nell'avviso e nel capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti. Preliminarmente alla stipula del contratto, la Ditta assegnataria dovrà indicare un referente in grado di supportare la stazione appaltante per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'integrazione dei servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario, come previsto all'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

La Ditta affidataria è comunque impegnata, su richiesta della Stazione appaltante, in caso di necessità e nei casi



di legge, a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino alla sua nuova assegnazione per un massimo di 180 giorni.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti o che si iscriveranno al Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni "MEPA" entro la data di scadenza di presentazione dei preventivi, al bando "[SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA \(TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI\)](#)".

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento di concorrenti. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.

In caso di raggruppamenti costituenti:

- il preventivo deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa (accompagnato dal documento di identità) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- occorre inoltre inviare una dichiarazione attestante:
 - che l'operatore economico al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - che l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - che ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di presentazione del preventivo.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione del preventivo, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 6 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici dovranno possedere:

- a) Requisiti di ordine generale:** L'operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016.



b) Requisiti tecnico-professionali: Iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip al bando [“SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA \(TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI\)”](#)

In caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2006, i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità tecnico-professionale devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g), i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale devono essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti è necessario allegare l'originale o la copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti è necessario presentare una dichiarazione relativa all'impegno, in caso di affidamento della procedura, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs.50/2016 e indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti è necessario allegare l'originale o copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Alla ditta affidataria verranno affidati i servizi in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità dell'Amministrazione, come descritto all'art. 1 e all'art. 4 del capitolato di appalto.

Si chiarisce fin da ora che gli importi indicati al precedente art. 4 del presente avviso pubblico rappresentano un fabbisogno presunto in relazione al servizio in oggetto e, come tale, non impegna in alcun modo la Stazione appaltante al suo raggiungimento. Pertanto l'Amministrazione non risponderà nei confronti della ditta affidataria in caso di emissione di ordinativi inferiori.

Le prestazioni richieste saranno comunicate alla ditta affidataria dal direttore dell'esecuzione del servizio sulla base delle esigenze tecniche delle singole attività e dei singoli spettacoli che verranno realizzati, nei luoghi e con le modalità individuate nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

La Stazione appaltante applicherà la penale fino all'importo del 10% dell'importo contrattuale del singolo servizio (di cui all'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto) nei seguenti casi:

- qualora la Ditta affidataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata messa a disposizione degli operatori richiesti, mancato completamento del servizio con i tempi e le modalità stabilite all'art. 4 del presente capitolato);
- in caso di ingiustificato ritardo nell'attivazione del servizio superiore a 30 minuti dall'orario prestabilito;
- per qualsiasi altra carenza, difformità, mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale.



Nel caso di tre reiterate contestazioni sollevate la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta, fatta salvo in ogni caso la facoltà di agire in danno.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta, con lettera raccomandata o posta certificata, rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi il servizio effettuato.

La ditta potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; la stazione appaltante si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

Qualora entro 15 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio della Stazione appaltante, escludano l'imputabilità dell'inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali o risolto il contratto come stabilito.

Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta affidataria, in uno dei seguenti modi:

- dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria,
- mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta affidataria a fronte di prestazioni,
- mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva.

L'applicazione della penale potrà, eventualmente, essere inserita in compensazione con gli importi dovuti riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nella esecuzione dell'appalto;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal RUP;
- accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto totale o parziale, fatte salve quelle consentite dalla legge;
- perdita in corso di esecuzione del contratto dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. 50/2016;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- abbandono del servizio da parte della Ditta affidataria; nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta affidataria, la Stazione appaltante incamererà la cauzione.



In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento, fatta salva per la Stazione appaltante di adire le competenti sedi giudiziarie per il risarcimento del danno.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto dell'appalto ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, malleando pertanto il Comune di Carpi - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale scopo la ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita all'esercizio dell'attività e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:

a) massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 1.000.000,00 per sinistro;
- euro 1.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 1.000.000,00 per danni a cose;

b) l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;

c) l'estensione alla R.C. derivante alla ditta affidataria per tutti i danni derivanti da fatti, azioni od omissioni di qualsiasi persona - dipendente e non - della cui opera la stessa si avvalga per l'espletamento delle attività;

d) l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta affidataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

e) l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

Il Comune di Carpi è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta affidataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è



da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La ditta affidataria dovrà comprovare l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia a richiesta dell'Ufficio competente del Comune di Carpi, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico della ditta affidataria il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta affidataria stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

ART. 10 – FORMA DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico.

Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di bollo, nonché le imposte e tasse presenti e future, a esclusione dell'IVA.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

La Ditta affidataria si assume l'obbligo del versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, essendo i documenti di stipula generati dal portale MEPA soggetti al tributo nella misura di € 16,00.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere del Comune di Carpi, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi, IBAN IT49C0200823307000028474373, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante (Comune di Carpi); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Comune di Carpi) con le seguenti coordinate: Comune di Carpi, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IT49C0200823307000028474373.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del d. lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d. lgs. 50/2016.

La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:



- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi—pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Al termine del rapporto la Stazione appaltante procederà allo svincolo definitivo della garanzia, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti avverranno con scadenza mensile a seguito di emissione di singola fattura.

Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l'impegno di spesa.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall'esito positivo delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S2 - Sviluppo Culturale - Promozione della Città

Programmazione - Controllo - Segreteria Amministrativa

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica:

- del CIG (codice identificazione gara del Comune di Carpi);
- dell'impegno spesa;
- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto dello sconto offerto, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dalla stazione appaltante solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.

Le fatture, intestate al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata fornitori@pec.comune.carpi.mo.it e dovranno contenere il codice CIG.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dagli artt. 111 e 112 del d. lgs. 50/2016, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta affidataria e degli eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d. lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del



subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del d. lgs. 50/2016.

Il mancato rispetto degli obblighi citati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.13 - TERMINE DI VALIDITÀ DEL PREVENTIVO

Il preventivo è valido e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

ART. 14 – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale dei servizi richiesti, a pena di decadenza dell'affidamento ed eventuale azione di rivalsa da parte della stazione appaltante per il maggior danno arrecato.

Nel caso di violazione di tali divieti, la cessione si intenderà nulla e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l'Ente, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 la quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione al presente avviso:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- potranno essere sottoscritte digitalmente o in modalità autografa anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente o in modalità autografa dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per partecipare alla procedura occorrerà presentare:

- **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016**, attinente il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-professionale richiesti dalla presente procedura. Il fac-simile della dichiarazione **allegato b)**, deve essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto a cura del Legale rappresentante della Ditta offerente o procuratore speciale tramite firma digitale, ovvero con firma autografa (in questo caso accompagnata dal documento di identità del/i sottoscrittore). Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura speciale.

Alla predetta istanza dovrà essere allegata la documentazione a riprova del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla presente procedura, di cui all'art. 6.

- **MODULO OFFERTA, allegato c)** compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto a cura del Legale rappresentante della Ditta offerente tramite firma digitale, ovvero con firma autografa (in questo caso accompagnata dal documento di identità del/i sottoscrittore).

La percentuale di sconto sull'importo massimo stimato del contratto di cui al precedente art. 4 del presente avviso pubblico dovrà essere espressa in lettere (in lingua italiana) e in numeri, utilizzando un massimo di due cifre decimali dopo la virgola. Il preventivo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore speciale, ovvero con firma autografa (in questo caso accompagnata dal documento di identità del/i sottoscrittore).

In caso di raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale



Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo ovvero con firma autografa (in questo caso accompagnata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i). In caso di raggruppamento non ancora costituito, il preventivo dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero con firma autografa (in questo caso accompagnata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i).

- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO allegato a)** sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale, ovvero con firma autografa (in questo caso accompagnata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i).

Si informa sin da ora che, in sede di trattativa diretta con il miglior offerente che avverrà successivamente sul portale di Mepa, il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-professionale sarà accertato attraverso il sistema AVCPass.

Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere allegato alla documentazione che verrà successivamente richiesta in sede di trattativa diretta.

16.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete



concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ART. 17 – SCADENZA, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI ED ESAME DEGLI STESSI

I preventivi, corredati della documentazione elencata al precedente art. 15, dovranno pervenire a mezzo pec all'indirizzo: cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it, **entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 03.12.2021.**

I preventivi verranno valutati dal RUP della procedura, il quale potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori.

ART. 18 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, si avvisa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo e il concorrente è tenuto a prendere visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, disponibile al seguente collegamento informatico: <https://www.terredargine.it/privacy>.

ART. 19 – PROCEDURE DI RICORSO

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della presente procedura è il Tribunale



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S2 - Sviluppo Culturale - Promozione della Città

Programmazione - Controllo - Segreteria Amministrativa

Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Sez. di Bologna.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Manuela Rossi, responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e outdoor teatro del settore S2, mentre le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto saranno svolte dal sig. Massimo Grillenzoni, dipendente del servizio Teatro.

ART. 22 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per informazioni sulla presente procedura è possibile formulare quesiti entro le ore 11,30 del **30.11.2021** a mezzo pec all'indirizzo cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it.

Sul sito istituzionale dell'ente www.carpidiem.it –sezione *amministrazione trasparente* verranno pubblicate le risposte ai quesiti in forma anonima e gli atti relativi alla procedura.

Al fine di garantire l'imparzialità e la concorrenza tra gli operatori economici partecipanti, le risposte ai quesiti verranno pubblicate in forma anonima nella sezione di amministrazione trasparente ove pubblicati gli atti della procedura.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente avviso, si rimanda al capitolato speciale di appalto e ad ogni altra normativa prevista dal codice civile, codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.50/2016), decreto semplificazioni (legge n. 120/2020), D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, Linee Guida di Anac, e a tutte le altre normative applicabili al presente contratto.

NORMATIVA SULLA PRIVACY

"Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. Si precisa che si provvederà successivamente alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei documenti di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c), 3 e 5, ed art. 29 comma 1. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679".

Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giovanni Lenzerini

(firmato digitalmente)

CITTÀ DI CARPI

Via Santa Maria in Castello, n. 2/B – 41012 CARPI (MO)

tel: 059/649013 – pec: cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it